



COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

IMMEDIATAMENTE ESECUTICA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 19-08-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **18:50**, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Sutera, a seguito della convocazione con avviso del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta Pubblica di Prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Malta Onofria Marina, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Malta Onofria Marina	Presidente	Presente
Carruba Giuseppe.	Consigliere	Presente
Grizzanti Simona	Consigliere	Presente
Ippolito Antonino	Consigliere	Presente
Nola Onofrio	Consigliere	Presente
Mantione Paolino	Consigliere	Presente
Consiglio Salvatore	Consigliere	Presente
Piazza Giuseppe Alessandro	Consigliere	Presente
Tona Carmelo Onofrio	Consigliere	Presente
Di Carlo Diego	Consigliere	Presente

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Concettina Nicosia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del punto n. 09 inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Tariffe TARI 2020". Illustra brevemente l'argomento in trattazione, dando lettura della parte deliberativa della proposta di deliberazione in esame. Dà atto che la proposta di deliberazione in trattazione è corredata dai pareri favorevoli resi dal competente responsabile di posizione organizzativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

Il **Consigliere Piazza**, chiesta ed ottenuta la parola, domanda delle delucidazioni sulla TEFA che vengono fornite dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il **Consigliere Grizzanti**, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia come con grande sforzo e al fine di andare incontro agli esercenti attività produttive, l'Amministrazione Comunale proponga con la proposta di deliberazione in trattazione di introdurre una riduzione del 50% della tariffa – parte variabile delle utenze non domestiche. Evidenzia come si tratti di un bel segnale in un momento difficile generato dall'emergenza sanitaria ed economica da COVID-19.

Il **Consigliere Carruba**, chiesta ed ottenuta la parola per dichiarazione di voto, preannuncia che i Consiglieri di Minoranza esprimeranno un voto di astensione sulla proposta di deliberazione in trattazione

Il **Presidente** del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'approvazione della proposta di deliberazione in trattazione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	07
Contrari	--
Astenuti	03 (Carruba, Piazza, Di Carlo)

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai competente responsabile di posizione organizzativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;
Visto l'esito della votazione finale;

DELIBERA

- **di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione Tariffe TARI 2020”.**

A questo punto, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata, rappresentando che a tale fine è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il **Presidente** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	07
Contrari	--
Astenuti	03 (Carruba, Piazza, Di Carlo)

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- **di rendere immediatamente esegibile la deliberazione testè approvata.**

Il Presidente del Consiglio, non avendo altri chiesto di intervenire ed esauriti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta essendo le ore 19,20.

**Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
N. 7 del 12-08-2020**

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020.

^^^^^^^^^^^^^

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.03.2019, sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che

questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Richiamato l'art. 107, comma 2, del Dl 18/2020, come modificato in sede di conversione del Dl 34 del 19.05.2020, dall'art. 106 c. 3bis, introdotto dalla L. 77 del 17.07.2020, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 al 30.09.2020, termine ultimo anche per l'approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la forma di gestione temporanea, in atto, del servizio smaltimento rifiuti, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e considerati gli effetti della emergenza COVID e le facoltà concesse dalla normativa di riferimento, di introdurre una riduzione tariffaria, nello specifico, riduzione del 50% della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che l'importo complessivo, stimato dall'ufficio tributi dell'ente, di detta riduzione è

pari ad Euro 5.600,circa, che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalle risorse speciali del comune derivanti dalle assegnazioni disposte per l'emergenza COVID 19, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi, quindi, carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento ai due precedenti punti, la motivazione principale risiede nell'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19, riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle adottate per il 2019 con deliberazione del C.C. n. 8 del 28.03.2019;

RITENUTO dover fissare le scadenze per il pagamento della tari 2020, stabilendo che lo stesso dovrà avvenire in tre rate con scadenza 30.09, 31.10 ed 30.11 c.a.;

VISTO l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

FATTA SALVA l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%,

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Richiamati i vigenti regolamenti relativi alla gestione del servizio smaltimento rifiuti ed il vigente regolamento IUC – Sezione TARI;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- la L. R. n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L. R. n. 7/1992;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **Di approvare** ai sensi dell'art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 2) **Di dare atto** che le tariffe valevoli per il 2020 sono quelle determinate con deliberazione del C.C. 8 DEL 28.03.2019;
- 3) **Di prevedere** che, per l'anno 2020, la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in tre rate con scadenza:
 - 30 settembre
 - 31 ottobre
 - 30 novembre
- 4) **Di prevedere**, per le motivazioni in premessa espresse, l'agevolazione per la tassa sui rifiuti TARI per l'annualità 2020, a favore delle utenze non domestiche: riduzione del 50% della quota variabile, stimata dall'ufficio tributi in € 5.600,00 circa, da finanziarie con risorse del bilancio comunale derivanti dalle assegnazioni disposte dalla normativa speciale legata all'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- 5) **Di applicare** per l'anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;
- 6) **DI dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- 7) **Di dichiarare immediatamente** eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12 comma 2 della LR 44/91.

La Responsabile del procedimento
Schillaci Gesua Francesca

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 13-08-2020

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 13-08-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 19-08-2020.

Il Presidente

Sig.ra Malta Onofria Marina

Il Consigliere Anziano

Sig. Carruba Giuseppe.

Il Segretario Comunale

D.ssa Nicosia Concettina

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-08-2020 al 05-09-2020 e registrata al n. 659 del Registro Pubblicazioni.

Sutera, lì 21-08-2020.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21-08-2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Sutera, lì 07-09-2020.

Il Segretario Comunale

D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-08-2020 in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Sutera, lì 19-08-2020.

Il Segretario Comunale

D.ssa Nicosia Concettina